

COMUNE DI SAMPEYRE

Piazza della Vittoria n. 52 - CAP: 12020 Provincia di Cuneo Tel. 0175/977148 - Fax 0175/977824 Codice fiscale e Partita IVA: 00253640049

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE "MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

Prot. 1730 Ordinanza n. 11

Sampeyre

10 MAR 2020

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 relativo a: "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" con il quale, all'art.1, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 vengono estese all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Richiamato l'art. 1 del precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 con il quale venivano decretate le misure di cui dalla lettera a) alla lettera t) del suddetto articolo;

Stante la necessità e l'urgenza di recepire e adottare le suddette misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione del virus anche in sede locale;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

a) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da Sampeyre, nonchè all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i

contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
- e) è fatta raccomandazione ai datori di lavoro, pubblici e privati, di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, salvo impedimento di legge specifiche;

f) sono chiusi gli impianti nel comprensorio sciistico del Vallone Sant'Anna;

- g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
- h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. In attesa della riapertura delle scuole di Sampeyre, è disposto il rinnovamento delle operazioni di pulizia ed igienizzazione degli edifici e delle aule scolastiche secondo le modalità impartite ai Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte con nota prot. 9915 del 29/2/2020 allegata al Decreto n. .24 del 1° marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale Piemontese Alberto Cirio;

- i) è consentita l'apertura dei luoghi di culto, condizionata però all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- 1) la chiusura del Museo Etnografico di Sampeyre e della biblioteca comunale;
- m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
- n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
- s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

E' inoltre vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Resta vigente, anche, il divieto di l'accesso ai parenti e visitatori alle strutture residenziali R.A.F. CASA SAMPEYRE e RICOVERO SAN GIUSEPPE entrambe di Sampeyre con obbligo per il personale tecnico e sanitario di attenersi alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza immediata e validità sino al 3 aprile 2020 ed eventuale proroga.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Sampeyre e trasmessa alla Prefettura-U.T.G. di Cuneo e alla locale Caserma dei Carabinieri per quanto di rispettiva competenza nonché all'Istituto Comprensivo di Venasca - Costigliole Saluzzo e ai Comuni di Frassino, Casteldelfino, Pontechianale e Bellino per informarli sulla chiusura delle scuole di Sampeyre.

IL SINDAÇO AMORISCO DR. DOMENICO)